

Avv. Stefano Santarelli
Viale Giuseppe Mazzini n°113
00195 – Roma
Tel.06.45653764 Cell.333.2244438

avv.stefanosantarelli@gmail.com
stefanosantarelli@ordineavvocatiroma.org

Roma, 24 Settembre 2025

Spett.le **Ministero della Giustizia**

redazione@giustizia.it

prot.dag@giustiziacerit.it

prot.dog@giustiziacerit.it

notificheattigiudiziari.mingiustizia@giustiziacerit.it

Spett.le **Avvocatura Generale dello Stato**

Egr.Av.Giorgio Santini

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Istanza di Notifica per Pubblici Proclami

Oggetto: Accinni Andrea Maria C/ Ministero della Giustizia ed altri (Tar Lazio
Sez.I° Rg.n°10228/2024- Prossima Udiienza 19.12.2025) –
PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti Avv. Elisabetta Castelnovo (CF. CSTLBT79C43L319T - [Pec. elisabetta.castelnovo@milano.pecavvocati](mailto:elisabetta.castelnovo@milano.pecavvocati) Fax.02.30130197) e Avv.Stefano Santarelli (SNTSFN61S24H501M – Pec.stefanosantarelli@ordineavvocatiroma.org Fax.06.45498019) quali difensori del dott.Andrea Maria Accinni (CF.CCNRM86L20F205L) nato a Milano il 20.07.1986 e residente in Sesta Godano (SP) via del Carmine 18 CAP 19020 , nel giudizio RG.n°10228/2024 promosso contro Ministero della Giustizia ed altri e pendente avanti il Tar del Lazio Sezione I°, trasmettono Ordinanza Presidenziale nr.3227/2025 del 17.09.2025 con la quale il Tar

Lazio ha accolto l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami presentata da Accinni Andea Maria

del ricorso introduttivo diretto all'annullamento del verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio indetto con D.M. 13.12.2022 e del ricorso per motivi aggiunti diretto ad impugnare la graduatoria finale del concorso.

Come indicato in Ordinanza il Ministero della Giustizia dovrà pubblicare **“..entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza “** (l'ordinanza è stata comunicata a mezzo pec in data 17.09.2025) sul proprio sito web istituzionale un avviso dal quale risulti:

1) “L'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso” e quindi: Tar Lazio Roma Sezione I° R.g.n°10228/2024;

2) “Il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata” e quindi: Dott. Accinni Andrea Maria C/ Ministero della Giustizia;

3) “Gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti” che sono: quanto al ricorso introduttivo - il verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. del 13/12/2022, n° 358 del 21/2/2024, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, e dell'allegata scheda di valutazione dell'elaborato del ricorrente relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile, denominata allegato A al verbale n. 358 (numero identificativo busta: 903), nonchè ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compreso, ove occorra, l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 3/7/2024, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente. Quanto al ricorso per motivi aggiunti - Il Decreto del 15 maggio 2025 di Ministero della Giustizia di approvazione della graduatoria vincitori concorso 400 posti di notaio indetto con D.D.13 dicembre 2022, pubblicato mediante avviso in data 16 maggio 2025 sul sito del Ministero Giustizia unitamente alla graduatoria vincitori, nonchè del Decreto 12 giugno 2025 di nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. 13 dicembre 2022 nell'ambito dei quali il ricorrente risulta escluso,

unitamente ad ogni altro provvedimento anche non conosciuto ed ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale. Ed ancora il verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. del 13/12/2022, n° 358 del 21/2/2024, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, e dell'allegata scheda di valutazione dell'elaborato del ricorrente relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile, denominata allegato A al verbale n. 358 del 21.02.2024 (numero identificativo busta: 903), nonché ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compreso, ove occorra, l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 3/7/2024, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.

Ricorso introduttivo (notificato alla parte resistente in data 30.09.2024) . Con il ricorso introduttivo il dott. Accinni ha impugnato il verbale n.358 del 21.02.2024 della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio indetto con D.D. 13.12.2022 con il quale è stato dichiarato non idoneo, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi, e l'allegata scheda di valutazione dell'elaborato del ricorrente relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile, denominata allegato A al verbale n. 358 (numero identificativo busta: 903), avendo ravvisato un motivo di nullità dell'elaborato, due motivi di grave insufficienza e due cause di insufficienza dello stesso.

Primo motivo del ricorso: VIOLAZIONE DELL'ART. 11 C. VII Dlgs 166/2006 - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO - TRAVISAMENTO MACROSCOPICO - MANIFESTA IRRAZIONALITA' - GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Il Dott. Accinni ha inteso contestare quanto alla "*Nullità dell'elaborato*" (di cui al punto 1) dell'Allegato A) al verbale 358 per "*mancata dichiarazione resa di pugno dal sordomuto, in quanto solo prevista dal candidato, ma non scritta di pugno dal medesimo*" come la dichiarazione scritta di pugno dal sordomuto sia stata resa e non solo prevista dal candidato essendo stati indicati i puntini di sospensione ed avendo il candidato medesimo spiegato tra parentesi cosa gli stessi stanno a significare nel pieno rispetto, pertanto, del disposto di cui all'art. 57 della Legge Notarile, per come chiaramente

riportato alla pag. n. 9 e alla pag. n. 11 dell'atto scritto dal Dott. Accinni . Quanto alla *“grave insufficienza”* dell'elaborato di cui al punto 3) dell'Allegato A) al verbale 358 per *“mancata previsione della garanzia inerente alla servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo, senza dar seguito ad una specifica richiesta della traccia, pur in presenza di un quadro fattuale e giuridico da cui risultava che, essendo la servitù posteriore all'ipoteca iscritta contro Primo, l'acquirente del fondo dominante correva il rischio di perdere il diritto a seguito dell'espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario (art. 2812 c.c.)”* , la Commissione non ha considerato il dictum emergente in modo inequivocabile dalla traccia circa l'effettuazione di tutte le formalità di legge in sede di divisione operate con la trascrizione della stessa ai sensi dell'art. 2646 del Codice Civile (citato in modo altrettanto inequivocabile dal candidato) il quale richiama, tra le formalità, l'art. 1113 del Codice Civile relativo alla possibilità di intervento o della chiamata ad intervenire del creditore ipotecario nell'atto di divisione ai fini dell'opponibilità dello stesso e della contestuale costituzione di servitù (la quale – si ribadisce – era collegata all'atto di divisione e non autonoma allo stesso in quanto patto all'interno di un più ampio regolamento contrattuale che ha portato allo scioglimento della comunione esistente tra Primo e Secondo). Quanto alla *“grave insufficienza”* di cui al punto 4) dell'Allegato A al verbale 358 poiché *“la ricaduta o meno nella comunione legale del bene assegnato a Secondo nella divisione è fatta dipendere da una misura determinata del conguaglio versato da Secondo, misura non indicata dalla traccia e, in aggiunta, individuata con riferimento alla disciplina fiscale, irrilevante ai fini della soluzione del quesito posto dalla traccia”*, il ragionamento operato dalla Commissione appare ancora una volta inequivocabilmente illegittimo per travisamento dei fatti in quanto la traccia menziona in modo inequivocabile 1) che i condividenti sono in comunione dei beni 2) che in sede di divisione è stato corrisposto un conguaglio 3) che la moglie del condividente venditore è disponibile a intervenire nell'atto di compravendita . E sulla base di tali presupposti il candidato ha aderito alla tesi prudente - sostenuta da parte della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 9659 del 2000) – della caduta in comunione dei beni del bene assegnato in sede di divisione

in presenza di corresponsione del conguaglio.

Quanto all' "insufficienza" di cui al punto 11) dell'Allegato A al verbale 358 perché "a) la sottoscrizione del sordomuto Sempronio non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno (solo prevista dal candidato ma non realizzata), ex art. 57 L.N;" e "b) formulazione dell'atto con tecnica redazionale confusa e approssimativa", è stato ricordato come l'art. 57 della Legge Notarile, richiamato in modo erraneo dalla Commissione a sostegno della propria decisione, non imponga che la sottoscrizione del sordomuto debba essere immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di pugno dal medesimo, statuendo solo che la dichiarazione di pugno del medesimo sordomuto debba essere effettuata - giustamente - prima delle sottoscrizioni indipendentemente dall'ordine delle stesse. Quanto all' "insufficienza" di cui al punto 13) dell'Allegato A al verbale 358 perché "il candidato, in relazione alla garanzia da rilasciarsi all'acquirente considerata la provenienza donativa dell'immobile compravenduto, prevede una fideiussione generica senza specificare in alcun modo i presupposti di operatività della stessa garanzia ed il termine di durata della stessa", è stato rilevato come il presupposto, e non i presupposti come erroneamente indicato dalla Commissione, di operatività sia stato indicato essendo la fideiussione stata rilasciata a garanzia dell'esperimento dell'azione di riduzione (unico presupposto) fermo restando che - come pacificamente ritenuto in dottrina e giurisprudenza - il termine è assolutamente non necessario ai fini della specificità della fideiussione, trattandosi di elemento accidentale del contratto.

Ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 11.7.2025 e al controinteressato il 11-14.7.2025)

Con il ricorso per motivi aggiunti il dott. Accinni ha impugnato la graduatoria dei vincitori del concorso approvata con Decreto Ministero Giustizia del 15.5.2025, nella parte in cui non contempla il dott. Accinni, in quanto illegittima in via derivata dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo che hanno escluso dalla prova orale il candidato. E' stato quindi reiterato il motivo del ricorso introduttivo.

4) "L'indicazione dei controinteressati " che sono : tutti i soggetti inseriti

nella graduatoria definitiva del concorso approvata con decreto Ministero Giustizia del 15.5.2025 , che si allega (Doc.4) e da intendersi qui integralmente trascritta e riportata;

5) “L’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito attraverso le modalità rese note sul sito medesimo” ;www.giustizia-amministrativa.it

6) “L’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami” e quindi : ordinanza del Presidente del Tar Lazio, Sezione Prima, n.3227 del 17.09.2025 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti dal dott. Accinni Andrea Maria ed iscritto al R.G.n°10228/2024 – prossima udienza 19.12.2025 (Doc.1);

7) “Il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti” che vengono allegati come Doc.2 (ricorso introduttivo) e Doc.3 (motivi aggiunti) e da intendersi qui integralmente trascritti e riportati;

* * *

Con il medesimo provvedimento il Tar del Lazio ha prescritto che il Ministero della Giustizia:

-“Ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna da parte del ricorrente di copia del ricorso introduttivo,dei motivi aggiunti e della presente ordinanza- il testo integrale del ricorso stesso ,dei motivi aggiunti e della presente ordinanza , in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: Che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); Che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo” ;

Con il medesimo provvedimento il Tar del Lazio ha inoltre prescritto che il Ministero della Giustizia:

- “Non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e in particolare il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza,l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di Notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza."

* * *

Si segnala altresì che per quanto prescritto nella citata ordinanza Presidenziale del Tar Lazio n.3227/2025, **"Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza (avvenuta tramite PEC il 17.09.2025), con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrente dal primo adempimento"**.

Per tutto quanto sopra esposto,

SI CHIEDE

Che codesta Amministrazione, nel rispetto dei termini di prescrizione suindicati, proceda con cortese sollecitudine alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità prescritte dall'Ordinanza n.3227/2025 del Tar Lazio Sezione Prima, dando corso a tutti gli adempimenti ivi prescritti e trasmettendo poi tempestivamente ai sottoscritti difensori l'attestazione di intervenuta pubblicazione così da consentire i successivi e conseguenti adempimenti nel rispetto dei termini imposti.

Si trasmettono in allegato alla presente istanza ai fini della notifica per pubblici proclami, i seguenti atti:

1. Ordinanza Presidente Tar Lazio Sezione I° n.3227/2025;
2. Ricorso Tar Lazio Accinni (testo integrale firmato digitalmente);
3. Motivi aggiunti Accinni (testo integrale firmato digitalmente);
4. Graduatoria finale vincitori concorso – controinteressati;

5. Istanza notifica pubblici proclami Accinni (firmata digitalmente) ;

Avv. Stefano Santarelli